



COMUNE DI CESENA

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del **10/06/2020** - delibera n. **34**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ALIQUOTE ANNO 2020 - APPROVAZIONE.

L'anno (2020), il mese di **GIUGNO**, il giorno **DIECI**, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, in modalità di videoconferenza, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Presiede il cons. **NICOLETTA DALL'ARA - Presidente Consiglio Comunale**
Assiste il **Segretario Generale dr.ssa MANUELA LUCIA MEI**

Risultano presenti i Consiglieri:

COGNOME NOME		COGNOME NOME	
LATTUCA ENZO	A	MONTI FEDERICA	P
BARATELLI BEATRICE	P	PLUMARI LORENZO	P
BIGUZZI FABIO	P	ROSSI ANDREA	P
CAPPONCINI CLAUDIO	P	ROSSI ENRICO	P
CASTAGNOLI ENRICO	A	ROSSI FRANCESCO	P
CELLETTI ANTONELLA	P	ROSSINI FILIPPO	P
CEREDI GIANNI	P	SANTERO CHIARA	P
DALL'ARA NICOLETTA	P	SIROTTI GAUDENZI ENRICO	P
DI PLACIDO LUIGI	P	STRINATI ARMANDO	P
GERBINO GAETANO	P	TOMBETTI FRANCESCA	P
GIUNCHI ANGELA	P	VALLETTA VITTORIO	A
MAGNANI AMEDEO	P	VERGAGLIA ANDREA	P
MAGNANI LUCA	P		

Presenti: n. 22 - Assenti: n. 3

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

ARMANDO STRINATI
FILIPPO ROSSINI
BEATRICE BARATELLI

Sono presenti gli Assessori:

CHRISTIAN CASTORRI - CAMILLO ACERBI - CARMELINA LABRUZZO - FRANCESCA LUCCHI - CARLO VERONA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e ha stabilito che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della legge n. 160/2019;
- l'art. 1, comma 780, della Legge n. 160/2019 dispone ulteriormente l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente a quelle riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, e di ogni altra disposizione incompatibile con l'IMU disciplinata dalla medesima Legge;
- la nuova imposta si connota con una serie di elementi di novità e, comunque, quale tributo autonomo e distinto rispetto all'imposta sugli immobili quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), abrogata dalla predetta norma;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all'art. 1 detta disposizioni in materia di tributi locali e potestà regolamentare;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'art. 1, comma 779, della Legge n. 160/2019 che dispone che i comuni possono approvare entro il 30 giugno 2020 le delibere concernenti le aliquote IMU ed i regolamenti IMU, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, all'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 ed all'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, così come convertito con Legge 24 Aprile 2020 n. 27, che proroga il termine per l'approvazione del bilancio di cui al citato art. 151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 al 31 Luglio 2020;
- l'art. 138 del D.L. 34 del 19 maggio 2020 che abrogando il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote IMU e TARI e dei rispettivi regolamenti con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, fissato dal richiamato art. 107, comma 2, DL 18/2020 al 31 Luglio 2020;

CONSIDERATO CHE l'art. 1 della Legge n. 160/2019 dispone:

- al comma 748 che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750 che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/1994, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751 che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752 che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753 che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- al comma 754 che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755 che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 prevede che a decorrere dall'anno 2021, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- l'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e che senza il prospetto la delibera è priva di efficacia;
- il Dipartimento delle finanze, con Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificare le aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 decorre solo dall'anno 2021 e, in ogni caso, solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante. Pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non può che riferirsi al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile a seguito dell'approvazione dell'apposito decreto di cui al citato comma 756;

DATO ATTO CHE con delibera di Consiglio Comunale 22 dicembre 2014, n. 120 sono state approvate per l'anno 2015 le seguenti aliquote dell'IMU (IUC-IMU), in vigore fino a tutto l'anno 2019:

- Aliquota ordinaria pari al 1,06 per cento
- Aliquota ridotta pari allo 0,86 per cento per:
 - le unità immobiliari a uso abitativo, e relative pertinenze, locate a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali, secondo l'apposito contratto agevolato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998. Per beneficiare dell'aliquota ridotta occorre che il conduttore abbia la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'unità immobiliare, e che la stessa sia integralmente locata (circostanza che deve risultare dal contratto di locazione registrato);
 - le unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, locate a studenti universitari, secondo l'apposito contratto transitorio, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2 e 3, della Legge n. 431/1998;
- Aliquota ridotta pari allo 0,76 per cento per:
l'unità immobiliare ad uso abitativo, e relative pertinenze, concessa in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta di primo grado, che la utilizzano quale loro abitazione principale, purché ne abbiano assunto la dimora abituale e la residenza anagrafica;
- Aliquota ridotta pari allo 0,6 per cento per:
gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), e relative pertinenze, individuate secondo quanto stabilito per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, ove non si tratti di alloggi sociali esenti dall'IMU;
- Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze pari allo 0,6 per cento per:
abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e abitazioni ad esse equiparate per legge e per regolamento;
- Maggiorazione comunale all'aliquota degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D pari allo 0,3 per cento - aliquota 1,06 per cento:
si applica agli immobili del gruppo catastale D che non rientrano nella casistica esposta ai due punti successivi; per tali immobili l'aliquota complessiva diventa pari al 1,06 per cento di cui 0,76 per cento di spettanza dello Stato e 0,3 per cento di spettanza del Comune;
- Maggiorazione comunale all'aliquota degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D pari allo 0,24 per cento - aliquota 1,00 per cento:
si applica agli immobili del gruppo catastale D, in cui è svolta direttamente dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento sugli stessi attività d'impresa, compreso il lavoro autonomo, esclusi i fabbricati classificati nella categoria catastale D5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione), *nella categoria catastale D8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni - grandi negozi, centri commerciali) e nella categoria catastale D4 (Case di cura ed ospedali con fini di lucro - ospedali e case di cura private)*; per tali immobili l'aliquota complessiva diventa pari al 1,00 per cento di cui 0,76 per cento di spettanza dello Stato e 0,24 per cento di spettanza del Comune;

- Maggiorazione comunale all'aliquota degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D pari allo 0 per cento - aliquota 0,76 per cento:
per gli immobili dati in comodato d'uso gratuito a cooperative sociali di tipo "B" *nonché ad associazioni di volontariato onlus iscritte nell'apposito Albo*, non si applica alcuna maggiorazione d'aliquota; pertanto per tali immobili si applica l'aliquota dello 0,76 per cento di spettanza dello Stato;

DATO ATTO ALTRESI' CHE con la delibera di Consiglio Comunale 22 dicembre 2016, n. 87 è stata introdotta una nuova aliquota IMU (IUC-IMU) in vigore dall'anno 2017 fino a tutto il 2019:

- Aliquota ridotta pari allo 0,76 per cento per:
unità immobiliari di proprietà di soggetti passivi che le concedono ad ONLUS, con contratto di comodato gratuito regolarmente registrato, prevedendo che tali unità immobiliari devono avere destinazione diversa da quella abitativa o ufficio, e devono essere incluse nei gruppi catastali "B", "C" e "D", con esclusione, pertanto, di quelle in categoria catastale A;

CONSIDERATO INOLTRE CHE con la delibera di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2018, n. 55 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote della TASI (IUC-TASI):

- Aliquota 2,5 per mille per:
i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- Aliquota 1 per mille per:
i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, dell'art. 13, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
- Aliquota 0 per mille per:
tutte le altre fattispecie di immobili imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

RICHIAMATO il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria", approvato con deliberazione consiliare in data odierna;

RITENUTO di determinare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), per l'anno 2020, tenendo conto degli equilibri di bilancio, nella stessa misura fissata per l'anno 2019 per le aliquote dell'IMU e della TASI facenti parte dell'imposta unica comunale (IUC), e come di seguito riportato:

- **1,06 per cento aliquota ordinaria da applicare alle aree edificabili e alle fattispecie di immobili non soggetti alle altre aliquote sotto individuate, come disposto dall'art. 1, comma 754, della Legge n. 160/2019**
- **1,06 per cento per:**
terreni agricoli;
- **0,86 per cento per:**
 - unità immobiliari a uso abitativo, e relative pertinenze, locate a soggetti che le utilizzano come loro abitazioni principali, secondo l'apposito contratto agevolato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998. Per beneficiare dell'aliquota ridotta occorre che il conduttore abbia la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'unità immobiliare;
 - unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, locate a studenti universitari, secondo l'apposito contratto transitorio, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2 e 3, della Legge n. 431/1998;

- **0,76 per cento per:**
unità immobiliare ad uso abitativo, e relative pertinenze, concessa in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta di primo grado, che la utilizzano quale loro abitazione principale, purché ne abbiano assunto la dimora abituale e la residenza anagrafica;
- **0,6 per cento per:**
 - abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e abitazioni ad esse equiparate per legge e/o per regolamento, e relative pertinenze;
 - alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), e relative pertinenze, ove non si tratti di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale esenti dall'IMU;
- **1,06 per cento per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D:**
si applica agli immobili del gruppo catastale D che non rientrano nella casistica esposta ai tre punti successivi (aliquota 0,76 per cento di spettanza dello Stato e 0,3 per cento di spettanza del Comune);
- **1,00 per cento per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D:**
si applica agli immobili del gruppo catastale D, in cui è svolta direttamente dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento sugli stessi attività d'impresa, compreso il lavoro autonomo, esclusi i fabbricati classificati nella categoria catastale D5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione), nella categoria catastale D8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni - grandi negozi, centri commerciali) e nella categoria catastale D4 (Case di cura ed ospedali con fini di lucro - ospedali e case di cura private) (aliquota 0,76 per cento di spettanza dello Stato e 0,24 per cento di spettanza del Comune);
- **0,76 per cento per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D:**
si applica agli immobili dati in comodato d'uso gratuito a cooperative sociali di tipo "B" nonché ad associazioni di volontariato onlus iscritte nell'apposito Albo (aliquota dello 0,76 per cento di spettanza dello Stato);
- **0,76 per cento per:**
unità immobiliari di proprietà di soggetti passivi che le concedono ad ONLUS, con contratto di comodato gratuito regolarmente registrato, prevedendo che tali unità immobiliari devono avere destinazione diversa da quella abitativa o ufficio, e devono essere incluse nei gruppi catastali "B", "C" e "D", con esclusione, pertanto, di quelle in categoria catastale A;
- **0,25 per cento per:**
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- **0,1 per cento per:**
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per 6 mesi, ovvero dal 31/01/2020 al 31/07/2020 e tutti i DPCM e direttive regionali conseguenti con i quali state adottate misure urgenti di

contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

PRESO ATTO del perdurare dell'emergenza sanitaria e delle misure fino ad ora adottate, sia a livello nazionale che a livello locale, per far fronte all'emergenza sanitaria stessa e alla conseguente crisi economica;

CONSIDERATO CHE gran parte delle attività stanno attraversando un periodo di notevole difficoltà economica dovuta anche a chiusure obbligate e alla difficile ripartenza non solo delle stesse attività ma anche degli studi, associazioni e sindacati che devono supportare i contribuenti nell'assolvimento degli adempimenti fiscali;

RICHIAMATI:

- L'art. 1, comma 775, della L. 160/2019 nel periodo in cui dispone che "resta salva la facoltà del Comune di deliberare con proprio regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale"
- L'art. 50, comma 1, della L. 446/1997 che prevede che l'Ente nell'esercizio della propria potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, possa prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, prevedendo anche la possibilità di ridurre le sanzioni;

PRESO ATTO che il versamento della rata di acconto IMU 2020 è fissata dall'art. 1 comma 762, della L. 160/2019 al prossimo 16 giugno e che è tuttora controverso il problema dell'eventuale differimento della sua scadenza, coinvolgendo anche la eventuale quota Statale sulla quale il MEF ha più volte espresso parere negativo;

PRESO COMUNQUE ATTO che l'art. 1, comma 744 della citata L. 160/2019, nel disciplinare la quota Statale dell'IMU prevede che le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, sanzioni ed interessi;

RITENUTO OPPORTUNO prevedere che, pur lasciando fissato al 16 giugno 2020 il termine di versamento della rata di acconto, in caso di versamenti eseguiti entro il 30 Settembre 2020 non verranno applicati sanzioni ed interessi per tardivo versamento;

PRESO ATTO delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 che prevedono, specificatamente per l'imposta di cui al presente atto, che *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente."*;

PRESO ATTO ALTRESI' che il D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito con modifiche con Legge n. 58 del 28/06/2019, all'art. 15-bis ha apportato rilevanti modifiche all'art. 13 del D.L. 201/2011, in particolare in merito all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, prevedendo che a decorrere dal 01/01/2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative a tali entrate tributarie siano inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica mediante inserimento delle stesse nell'apposita sezione del Portale per il Federalismo Fiscale ai fini della loro pubblicazione e che le medesime acquistano efficacia a decorrere dalla data della loro pubblicazione a condizione che la stessa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;

ATTESO CHE il presente atto ha effetti diretti sul bilancio, relativamente alle entrate di cui al

competente capitolo, effetti di cui si è tenuto conto nella predisposizione del bilancio 2020-2022;

Su conforme proposta del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico e Finanziari;

Acquisito il parere di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, da parte del Dirigente del Settore proponente;

Acquisito altresì il parere di regolarità contabile, di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012, dal Responsabile di ragioneria, per le motivazioni sopra riportate;

Acquisito infine il parere dei revisori contabili dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art.239 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. 174/2012, in atti;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art.42 D.Lgs. n.267/2000;

Esaminata in 1^ commissione consiliare in data 27.5.2020, come da copia del verbale di trascrizione in atti;

Udite le dichiarazioni di voto, di cui copia in atti;

La votazione per appello nominale, effettuata anche per la immediata esecutività, registra il seguente esito:

LATTUCA ENZO	///
BARATELLI BEATRICE	F
BIGUZZI FABIO	F
CAPPONCINI CLAUDIO	A
CASTAGNOLI ENRICO	///
CELLETTI ANTONELLA	F
CEREDI GIANNI	F
DALL'ARA NICOLETTA	F
DI PLACIDO LUIGI	A
GERBINO GAETANO	F
GIUNCHI ANGELA	F
MAGNANI AMEDEO	F
MAGNANI LUCA	F
MONTI FEDERICA	F
PLUMARI LORENZO	F
ROSSI ANDREA	A
ROSSI ENRICO	F
ROSSI FRANCESCO	F
ROSSINI FILIPPO	F
SANTERO CHIARA	F
SIROTTI GAUDENZI ENRICO	F
STRINATI ARMANDO	F
TOMBETTI FRANCESCA	F
VALLETTA VITTORIO	///
VERGAGLIA ANDREA	F

PRESENTI: 22

Astenuti: 3(Capponcini/Mov. 5 Stelle Cesena - Di Placido, Rossi A./CAMBIAMO)

Favorevoli: 19 (PD – CESENA 2024 – LEGA)

Contrari: ///

D E L I B E R A

1. **DI FISSARE**, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, e le norme ad oggi vigenti, le seguenti aliquote ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2020:
- **1,06 per cento aliquota ordinaria da applicare alle aree edificabili e alle fattispecie di immobili non soggetti alle altre aliquote sotto individuate, come disposto dall'art. 1, comma 754, della Legge n. 160/2019**
 - **1,06 per cento per:**
terreni agricoli;
 - **0,86 per cento per:**
 - unità immobiliari a uso abitativo, e relative pertinenze, locate a soggetti che le utilizzano come loro abitazioni principali, secondo l'apposito contratto agevolato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998. Per beneficiare dell'aliquota ridotta occorre che il conduttore abbia la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'unità immobiliare;
 - unità immobiliari ad uso abitativo, e relative pertinenze, locate a studenti universitari, secondo l'apposito contratto transitorio, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2 e 3, della Legge n. 431/1998;
 - **0,76 per cento per:**
unità immobiliare ad uso abitativo, e relative pertinenze, concessa in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta di primo grado, che la utilizzano quale loro abitazione principale, purché ne abbiano assunto la dimora abituale e la residenza anagrafica;
 - **0,6 per cento per:**
 - abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e abitazioni ad esse equiparate per legge e/o per regolamento, e relative pertinenze;
 - alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), e relative pertinenze, ove non si tratti di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale esenti dall'IMU;
 - **1,06 per cento per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D:**
si applica agli immobili del gruppo catastale D che non rientrano nella casistica esposta ai tre punti successivi (aliquota 0,76 per cento di spettanza dello Stato e 0,3 per cento di spettanza del Comune);
 - **1,00 per cento per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D:**
si applica agli immobili del gruppo catastale D, in cui è svolta direttamente dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento sugli stessi attività d'impresa, compreso il lavoro autonomo, esclusi i fabbricati classificati nella categoria catastale D5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione), nella categoria catastale D8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni - grandi negozi, centri commerciali) e nella categoria catastale D4 (Case di cura ed ospedali con fini di lucro - ospedali e case di cura private) (aliquota 0,76 per cento di spettanza dello Stato e 0,24 per cento di spettanza del Comune);
 - **0,76 per cento per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D:**
si applica agli immobili dati in comodato d'uso gratuito a cooperative sociali di tipo "B" nonché

ad associazioni di volontariato onlus iscritte nell'apposito Albo (aliquota dello 0,76 per cento di spettanza dello Stato);

- **0,76 per cento per:**
unità immobiliari di proprietà di soggetti passivi che le concedono ad ONLUS, con contratto di comodato gratuito regolarmente registrato, prevedendo che tali unità immobiliari devono avere destinazione diversa da quella abitativa o ufficio, e devono essere incluse nei gruppi catastali "B", "C" e "D", con esclusione, pertanto, di quelle in categoria catastale A;
 - **0,25 per cento per:**
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - **0,1 per cento per:**
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994;
2. **DI STABILIRE** che per beneficiare delle aliquote dello 0,76 per cento e dello 0,86 per cento previste per gli immobili ad uso abitativo per i casi sopra esposti, occorre presentare apposita autocertificazione all'ufficio competente (Servizio Tributi), a pena di decadenza dai benefici, per dichiarare le condizioni di diritto e di fatto che danno diritto all'agevolazione. L'autocertificazione deve essere presentata, su modelli messi a disposizione dall'ufficio stesso, o conformi ad essi in quanto a contenuto informativo, entro il termine di scadenza della rata di saldo dell'anno in cui si verifica il presupposto per l'agevolazione. Le comunicazioni IMU regolarmente prodotte negli anni precedenti, avranno validità fino a quando non interverranno variazioni per le quali si renderà necessaria la presentazione di altra autocertificazione;
 3. **DI STABILIRE ALTRESI'** che per usufruire delle aliquote dell'1,00 per cento e dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e per le unità immobiliari di proprietà di soggetti passivi che le concedono ad ONLUS, con contratto di comodato gratuito regolarmente registrato, prevedendo che tali unità immobiliari devono avere destinazione diversa da quella abitativa o ufficio, e devono essere incluse nei gruppi catastali "B", "C" e "D", con esclusione, pertanto, di quelle in categoria catastale A, occorre presentare apposita autocertificazione all'ufficio competente (Servizio Tributi), a pena di decadenza dai benefici, per dichiarare le condizioni di diritto e di fatto che danno diritto all'agevolazione. L'autocertificazione deve essere presentata, su modelli messi a disposizione dall'ufficio stesso, o conformi ad essi in quanto a contenuto informativo, entro il termine di scadenza della rata di saldo dell'anno in cui si verifica il presupposto per l'agevolazione. Le comunicazioni regolarmente prodotte negli anni precedenti, avranno validità fino a quando non interverranno variazioni per le quali si renderà necessaria la presentazione di altra autocertificazione;
 4. **DI STABILIRE** che, pur confermando al 16 giugno 2020 il termine di versamento della rata di acconto, in caso di versamenti eseguiti entro il 30 Settembre 2020 non verranno applicate sanzioni ed interessi per tardivo versamento;
 5. **DI DARE ATTO** infine che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per via telematica ai sensi di quanto previsto specificatamente per l'imposta di cui al presente atto dall'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 e, più in generale per le entrate tributarie degli enti locali, dall'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come in ultimo modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n.58;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere;

La votazione per appello nominale, dell'immediata esecutività, registra il seguente esito:

LATTUCA ENZO	///
BARATELLI BEATRICE	F
BIGUZZI FABIO	F
CAPPONCINI CLAUDIO	A
CASTAGNOLI ENRICO	///
CELLETTI ANTONELLA	F
CEREDI GIANNI	F
DALL'ARA NICOLETTA	F
DI PLACIDO LUIGI	A
GERBINO GAETANO	F
GIUNCHI ANGELA	F
MAGNANI AMEDEO	F
MAGNANI LUCA	F
MONTI FEDERICA	F
PLUMARI LORENZO	F
ROSSI ANDREA	A
ROSSI ENRICO	F
ROSSI FRANCESCO	F
ROSSINI FILIPPO	F
SANTERO CHIARA	F
SIROTTI GAUDENZI ENRICO	F
STRINATI ARMANDO	F
TOMBETTI FRANCESCA	F
VALLETTA VITTORIO	///
VERGAGLIA ANDREA	F

PRESENTI: 22

Astenuti: 3(Capponcini/Mov. 5 Stelle Cesena - Di Placido, Rossi A./CAMBIAMO)

Favorevoli: 19 (PD – CESENA 2024 – LEGA)

Contrari: ///

DELIBERA

- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PARERI

(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

SEVERI STEFANO

PARERE REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE

SEVERI STEFANO

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

NICOLETTA DALL'ARA

MANUELA LUCIA MEI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 25 GIUGNO 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 25/6/2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO

LUCIA BOLOGNESI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è esecutiva dal 10/06/2020.
